



Servizio fitosanitario cantonale
Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona

Telefono: 091 / 814 35 57/85/86/87
Fax: 091 / 814 81 65
servizio.fitosanitario@ti.ch
www.ti.ch/fitosanitario

Bollettino fitosanitario n: 43

Bellinzona: 04 novembre 2019

IN GENERALE

COLEOTTERO GIAPPONESE (*POPILLIA JAPONICA*), DEFINITO IL PRIMO FOCOLAIO SVIZZERO E LE RELATIVE MISURE DI CONTENIMENTO



Nel giugno del 2015 sono stati catturati i primi adulti del coleottero giapponese *Popillia japonica* nella trappola a feromoni nel sito di monitoraggio di Stabio-Gaggiolo. In seguito all'aumento costante delle catture e il primo ritrovamento in natura, il Servizio fitosanitario cantonale della Sezione dell'Agricoltura, in collaborazione con l'Ufficio federale dell'agricoltura, ha recentemente dichiarato ufficialmente il primo focolaio svizzero di questo insetto categorizzato come organismo di quarantena, la cui ulteriore diffusione in Europa è da evitare. Lo scorso 25 ottobre 2019, la Sezione dell'agricoltura, ha emanato una decisione che elenca le nuove misure che mirano al contenimento del coleottero giapponese *Popillia japonica*:

1. Sono definite tre zone che si sviluppano dal centro del focolaio, ubicato alle coordinate 2°7'14'561.5, 1°07'7'452.0:
 - Zona focolaio: comprende un'area di raggio 1 km il cui centro corrisponde al punto di massime catture per mezzo di trappola a feromoni;
 - Zona di lotta: ha una larghezza di almeno 3 km intorno alla zona focolaio, e comprende quindi tutto il comune di Stabio e il comune di Mendrisio, unicamente la Sezione di Genestrerio;
 - Zona cuscinetto: ha una larghezza di almeno 10 km dal focolaio, e comprende tutto il Distretto di Mendrisio e i Comuni di Arogno, Bissone, Brusino Arsizio, Maroggia, Melano, Melide, Morcote, Rovio, e Vico Morcote.
2. Al fine di escludere l'ulteriore diffusione di *Popillia japonica*, nella zona di lotta:
 - a) è vietata la movimentazione di ogni tipo di pianta con terra associata alle radici, compresi i rotoli di tappeto erboso precoltivato, al di fuori dei limiti di tale zona;
 - b) la vendita e la movimentazione di piante che si trovano in questa zona sono consentite ai vivaisti, ai giardinieri e ai centri per il giardinaggio unicamente se a radice nuda oppure se in possesso di un'autorizzazione speciale annuale, accompagnata dalla relativa documentazione, da richiedere al Servizio fitosanitario cantonale;
 - c) durante il periodo di volo dell'insetto (giugno-settembre), il materiale vegetale derivante dalla manutenzione del verde deve essere obbligatoriamente smaltito all'interno di tale zona;
 - d) il materiale di compostaggio, proveniente da impianti sprovvisti di box di fermentazione termoregolati e di vagliatura finale del compost, non può essere utilizzato al di fuori di tale zona;
 - e) in generale è vietata la movimentazione dello strato di terreno superficiale fino ad una profondità di 30 cm al di fuori della zona di lotta. Il materiale di sterro deve essere riutilizzato unicamente nel luogo in cui viene prelevato. In alternativa, ma esclusivamente al di fuori del periodo di volo dell'insetto (giugno-settembre), può essere conferito in discarica e interrato a una profondità di almeno 2 metri, previa

notifica all'Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati (URSI); durante il trasporto devono essere prese tutte le misure per evitare la dispersione di materiale.

3. I vivaisti, i giardinieri e i centri per il giardinaggio situati nella zona cuscinetto sono tenuti a sorvegliare le proprie parcelle e i loro dintorni. In caso di ritrovamenti o sintomi di presenza del coleottero giapponese, *Popillia japonica*, hanno l'obbligo di avvisare immediatamente il Servizio fitosanitario cantonale.
4. Chiunque sospetti della presenza di adulti o larve di *Popillia japonica* sul territorio cantonale è obbligato a notificarlo immediatamente al Servizio fitosanitario cantonale che, se lo ritiene necessario, provvede a eseguire un sopralluogo, un monitoraggio dell'area e a disporre le necessarie misure di contenimento.
5. Allo scopo di seguire l'evoluzione delle popolazioni di *Popillia japonica* e adeguare conseguentemente le zone del punto 1, Il Servizio fitosanitario cantonale effettua monitoraggi per rilevare la presenza dell'insetto seguendo i criteri fissati su disposizione dell'Ufficio federale dell'agricoltura e gli istituti di ricerca coinvolti.
6. Il Servizio fitosanitario cantonale fornisce informazioni e organizza corsi affinché le misure di lotta e di contenimento del coleottero *Popillia japonica* siano eseguite per tempo e correttamente.
7. L'importazione di terra, compost e materiale vegetale di qualsiasi tipo da zone interessate dalla presenza di *Popillia japonica* è possibile solo ai sensi dell'Ordinanza sulla protezione dei vegetali del 27 ottobre 2010 (RS 916.20), in particolare agli artt. 8, 19, 25, 26.

Il testo integrale della decisione è consultabile sul Foglio ufficiale n 87/88 del 29 ottobre 2019, oppure sul sito internet del Servizio fitosanitario cantonale www.ti.ch/fitosanitario.

CAMPICOLTURA

UTILIZZO DI PRODOTTI FITOSANITARI IN CAMPICOLTURA E FORAGGICOLTURA

Ricordiamo che, secondo l'ordinanza federale sui pagamenti diretti (OPD RS910.13, vedi allegato 1 numero 6.2), tra il 1° novembre e il 15 febbraio non sono autorizzate le applicazioni di prodotti fitosanitari.

Servizio fitosanitario